

# Messaggio

numero

**7183**

data

20 aprile 2016

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

**Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 23 febbraio 2015 presentata nella forma elaborata da Raffaella Martinelli Peter e cofirmatari (ripresa da Pelin Kandemir Bordoli) riguardante la modifica della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) (modifica degli art. 10 cpv. 2 e 3, 46 cpv. 1 e introduzione del nuovo art. 48a)**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

ci preghiamo presentare il nostro messaggio, ai sensi dell'art. 102 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, sull'iniziativa parlamentare sopra indicata.

## **I. OGGETTO DELL'INIZIATIVA PARLAMENTARE**

Con l'atto parlamentare in questione, gli autori dell'iniziativa chiedono che il Cantone si faccia promotore, quale datore di lavoro, di una politica di sostegno alle famiglie attraverso la promozione del tempo parziale, la concessione di un congedo pagato per malattia figli fino all'età di 15 anni e fino a 3 giorni lavorativi per ogni evento nonché un congedo paternità pagato di 10 giorni.

L'iniziativa chiede inoltre di conferire ai genitori alla nascita o all'adozione di un figlio il diritto di ridurre il proprio tasso di occupazione del 20%, da far valere entro 12 mesi dalla nascita o dall'adozione, ritenuto che il nuovo tasso di occupazione non potrà essere inferiore al 50%.

## **II. PRESA DI POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA PRESENTE INIZIATIVA**

### **1. Modifica art. 10 cpv. 2 e 3 (tempi parziali)**

Il Cantone, quale datore di lavoro, è da sempre sensibile alla tematica oggetto della presente iniziativa parlamentare e da tempo attua una politica del personale orientata a favorire la conciliabilità tra lavoro e famiglia. A tale proposito, tra gli enunciati della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD), alla voce "obiettivi e strumenti", l'art.1b lettera g) indica che il Cantone "*favorisce, laddove possibile, l'impiego a tempo parziale*", mentre il successivo art. 1c lettera e) afferma che la politica del personale tende in particolare ad "*assicurare le pari opportunità tra donna e uomo*".

Sempre nella medesima legge, laddove si parla dei gradi d'occupazione, viene confermato il principio che il Cantone favorisce il tempo parziale, con pari diritti tra chi lavora a tempo pieno e chi lavora a tempo parziale, aggiungendo che, se richiesto, lo stesso deve essere concesso quando le esigenze di servizio lo permettano.

Se per certi versi tali enunciati possono apparire piuttosto declamatori, gli stessi vengono declinati, nella realtà, in diverse possibilità, a livello della gestione del tempo di lavoro, da parte delle collaboratrici e dei collaboratori.

Un esempio di rilievo è costituito dalla possibilità di usufruire dell'orario flessibile, con evidenti benefici in termini di "personalizzazione dell'orario" attraverso la gestione di un "saldo ore" utilizzabile in funzione delle esigenze personali, compatibilmente alle esigenze di servizio.

Anche il diritto di usufruire, sia per il padre che per la madre, di un congedo non pagato di 9 mesi (dopo le 16 settimane di congedo pagato per la madre) è da ritenersi fondamentale sia nell'ottica di andare incontro alle esigenze familiari dei neo-genitori sia per garantire le pari opportunità tra madre e padre.

La tematica dei tempi parziali evidenziata nell'iniziativa trova un riscontro positivo e favorevole nella realtà dell'Amministrazione cantonale. Oggi, infatti, il 70% circa delle donne attive sia quali funzionarie che docenti ha un'occupazione a tempo parziale che raggiunge al massimo l'80%. Allo stesso tempo, proprio in virtù delle disposizioni legali citate sopra, circa un centinaio di collaboratori e collaboratrici all'anno usufruiscono della possibilità di ridurre il grado d'occupazione. In particolare, di questi, circa l'80% sono donne.

Si sottolinea che, seppur senza una check list obbligatoria per valutare le specifiche posizioni per le quali è ipotizzabile un'assunzione a tempo parziale, i parametri di valutazione indicati nell'iniziativa rispondono a pieno titolo a quelli oggi utilizzati dai funzionari dirigenti dell'Amministrazione, allorché debbano preavvisare la richiesta di concedere una riduzione del grado d'occupazione ad una propria collaboratrice o collaboratore. In aggiunta, al tema della conciliazione lavoro e famiglia in senso generale, e per quanto ne è della riduzione del tempo di lavoro in particolare, viene dato ampio rilievo durante la formazione annualmente impartita ai funzionari dirigenti sui temi specifici della gestione del personale.

Per quanto concerne, in particolare, il grado d'occupazione minimo per occupare una funzione dirigente si segnala che, dall'esperienza acquisita e basando l'analisi sulle specificità della funzione, riferendosi ai criteri enunciati e dettagliatamente descritti nell'iniziativa (ambito di attività, competenze decisionali, volume di lavoro e organizzazione del lavoro in particolare la necessità di presenza continua, ecc.), una limitazione a un grado minimo dell'80% appare giustificata e difficilmente irrinunciabile tout court. Si precisa tuttavia che, in tale contesto, l'articolo 10 cpv. 3, prevede comunque la possibilità di deroga in caso di giustificati motivi.

Tenuto conto di quanto precede, il Consiglio di Stato ritiene che l'attuale legislazione permetta adeguatamente di raggiungere gli scopi dell'Iniziativa.

## **2. Modifica art. 46 cpv. 1 lett. i (congedo per malattia figli)**

Nel 1995 il Consiglio di Stato ha ridefinito (cfr. Messaggio n. 4279 concernente la nuova Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 12 agosto 1994) i diritti in materia di congedi dei dipendenti non solo con l'introduzione del tempo parziale per le funzioni dirigenti, ma estendendo parte dei congedi pagati a dipendenza di particolari

circostanze personali e/o familiari. Si era voluto così rispondere in misura più soddisfacente alle esigenze familiari dei dipendenti, inserendo il diritto al congedo pagato per malattia grave del coniuge, dei figli e dei genitori accordando 10 giorni pagati.

Per nascite di figli erano concessi 2 giorni consecutivi di congedo pagato; con la revisione parziale della LORD entrata in vigore il 1. agosto 2012 il congedo pagato del padre per la nascita dei figli è stato esteso a 5 giorni. Con la stessa modifica e nell'intento di attuare una politica del personale più attenta alle necessità delle famiglie, si è poi inserito il congedo pagato di 3 giorni l'anno per malattia dei figli di età inferiore ai 10 anni.

La Sezione delle risorse umane ha valutato attentamente la proposta di modifica dell'art. 46 LORD, cogliendo l'occasione per analizzare ed approfondire come i collaboratori e le collaboratrici dell'Amministrazione cantonale gestiscono eventuali malattie dei figli. Il diritto in vigore prevede che il congedo pagato possa essere preso, su presentazione di un certificato medico, al massimo per 3 giorni lavorativi annui, fruibile in ore, e per eventi diversi. Al lato pratico, i dati 2014 lo confermano, le collaboratrici e i collaboratori si organizzano e predispongono, in tempi rapidi, un piano di emergenza per la gestione dei figli ammalati. In particolare, dei circa cento collaboratori (su 3800 che hanno figli sotto i 10 anni) che ha utilizzato il congedo nel 2014, un terzo ne ha usufruito per 1 solo giorno, un terzo per 2 e un terzo per 3 giorni.

Questi dati dimostrano in modo confortante che l'applicazione della norma, seppur possa apparire restrittiva in quanto al numero dei giorni concessi, sembrerebbe all'apparenza essere soddisfacente in termini di reale applicazione.

Considerata tuttavia l'importanza del tema e la sensibilità del Consiglio di Stato verso la tematica generale della conciliabilità tra lavoro e famiglia e quella più specifica dell'accudimento dei figli malati, come pure osservando la prassi adottata presso altre grandi aziende d'interesse pubblico, si propone di poter portare a 5 giorni lavorativi annui il diritto al congedo pagato, attuabile con la stessa modalità in uso (congedo fruibile anche in ore e per eventi diversi). Si sottolinea che, considerata l'analisi effettuata, ciò non influenzerà la gestione dell'emergenza delle collaboratrici e dei collaboratori, già oggi orientata ad un rientro rapido e con ricadute limitate sull'organizzazione. Si propone inoltre di alleggerire la prassi d'utilizzo del congedo, richiedendo il certificato medico solo a partire dal quarto evento nell'anno o per un singolo evento che duri più di tre giorni.

Allo stesso tempo, approfittando dell'occasione offerta dalla presente iniziativa, i cui obiettivi generali e particolari, seppur declinati e declinabili a livello di LORD in maniera diversa, sono condivisi dal Consiglio di Stato, lo stesso propone di alzare l'età dei figli portandola dagli attuali 10 anni ai 15. Tale nuovo limite si rivela certamente più aderente alla realtà familiare di oggi laddove la presenza a casa di uno dei genitori in caso di un figlio ammalato possa essere ritenuta adeguata e legittima, ciò sempre in sintonia con l'obiettivo del presente congedo, che, lo ricordiamo, è quello di concedere il tempo necessario per organizzare la gestione dell'evento.

La misura non avrà alcun impatto finanziario diretto.

Per i motivi illustrati si ritiene di poter estendere il diritto previsto all'art. 46 della LORD riformulandolo nel seguente modo:

- i) *Per malattia dei figli in età inferiore ai 15 anni, al massimo 5 giorni lavorativi all'anno, con presentazione di un certificato medico a partire dal 4° evento nell'anno o in caso di un singolo evento che duri più di 3 giorni.*

### **3. Modifica art. 46 cpv. 1 lett. I (congedi paternità)**

A livello federale non esiste (ancora) un congedo di paternità pagato. Su questo punto il Canton Ticino si situa, con la concessione di 5 giorni di congedo pagato, nella media di quanto concedono gli altri Cantoni. Pertanto, allo stato attuale, non si reputa dover modificare l'articolo 46 cpv. 1 lettera I.

### **4. Nuovo art. 48a (riduzione del tasso di occupazione dopo la nascita o l'adozione di un figlio)**

Le considerazioni espresse in relazione alla proposta di modifica dell'articolo 10, in particolare quelle riferite alla riduzione del grado d'occupazione come realtà presente e costante in Amministrazione cantonale, portano a dire che tale modifica non è necessaria. Allo stesso tempo, per come proposta, la stessa non andrebbe a costituire un valore aggiunto nella misura in cui, come previsto dalla modifica, il diritto alla riduzione del 20% andrebbe fatto valere entro un anno dalla nascita del figlio. Nella realtà dell'Amministrazione cantonale in particolare, le neo-mamme ed i neo-papà, ai quali pure si estende il diritto, ottengono, se lo desiderano, dopo le 16 settimane di congedo pagato, un congedo non pagato di 9 mesi che è "di diritto". A questo può far seguito e in diversi casi succede, un ulteriore congedo fino ad un massimo di 3 anni secondo l'art. 50 LORD. Pur ritenendo lodevole l'iniziativa per le finalità e le motivazioni che essa persegue non si ritiene, attraverso la modifica proposta, di apportare un miglioramento ed agevolare la concessione dei tempi parziali che, come illustrato, costituiscono già, attraverso le attuali prescrizioni in vigore, un contesto favorevole e regolamentato in maniera soddisfacente. Per i motivi evidenziati si propone di non aderire alla proposta di modifica dell'art. 48a LORD, come proposto dall'iniziativa.

## **III. CONCLUSIONI**

Il Consiglio di Stato, ritenuto quanto esposto, propone di accogliere solo parzialmente l'iniziativa, dando in particolare seguito alla richiesta di modifica dell'articolo 46 cpv.1 lett. I relativa al congedo per malattia figli, formulata con l'allegato disegno di legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **LEGGE**

**sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995;  
modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7183 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 è modificata come segue:

##### **Art. 46 cpv. 1 lett. i)**

- i) per malattia dei figli in età inferiore ai 15 anni, al massimo 5 giorni lavorativi all'anno, con presentazione di un certificato medico a partire dal 4° evento nell'anno o in caso di un singolo evento che duri più di 3 giorni;

#### **II.**

<sup>1</sup>Trascorsi i termine per l'esercizio del diritto di referendum questa modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.